



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO AFFARI GENERALI ED ATTIVITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI E VIGILANZA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0000355 P-4.8.3.7

del 10/01/2017



15671657

Al Prof. Andrea Camanzi
Presidente dell'Autorità di regolazione
dei trasporti
Via Nizza n. 230
10126 Torino

OGGETTO: D.P.C.M. 28 dicembre 2016 di approvazione della deliberazione n. 139/2016, del 24 novembre 2016, di autofinanziamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, per l'anno 2017.

Si trasmette la copia conforme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2016, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante l'approvazione della deliberazione n. 139/2016 del 24 novembre 2016 di autofinanziamento di codesta Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2016.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(cons. Annalisa Cipollone)



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 23 agosto 1988, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale si dispone che al finanziamento delle attività di competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti si provvede "mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati in misura non superiore all'uno per mille del fatturato dell'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio";

VISTO, in particolare, l'articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 del 2011, secondo cui "il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine, l'atto si intende approvato";

VISTA la nota n. 8883/2016 del 29 novembre 2016, con la quale il Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti ha trasmesso, ai fini dell'approvazione, la delibera del Consiglio n. 139/2016 del 24 novembre 2016, di determinazione della "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2017" da parte dei soggetti operanti nel settore dei trasporti;

CONSIDERATO che, nei termini previsti dall'articolo 37, comma 6, lettera b) del menzionato decreto-legge n. 201 del 2011, non sono stati formulati rilievi sulla delibera n. 139/2016 del 24 novembre 2016 del Consiglio dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'approvazione della delibera;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Maria Elena Boschi, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri,





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

DECRETA:

Art.1

Ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificata dall'articolo 36, comma 1, lettera e), n. 2), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è approvata, ai fini della esecutività, la deliberazione n. 139/2016 del 24 novembre 2016, concernente la "Misura e modalità del versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2017".

Roma 28 DIC. 2016

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO
Maria Elena Boschi

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Per Copia conforme

SECRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 15/2017
Roma, 4.1.2017
IL DIRETTORE

IL DIRIGENTE





ART Autorità
di Regolazione
dei Trasporti



Presidenza del Consiglio dei Ministri
per
Copia conforme
[Signature]

Delibera n. 139/2016

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2017

L'Autorità, nella sua riunione del 24 novembre 2016

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (e s.m.i.), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed, in particolare, il comma 1, secondo cui "[l]'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea (...)", e il comma 6, lettera b) il quale dispone che al finanziamento delle attività di competenza dell'Autorità si provveda "mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio", precisando che "[i]l contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato";

VISTI

altresì, l'articolo 24, comma 5-bis del "Codice della Strada" di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; l'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 in materia di tariffe elettriche agevolate sull'infrastruttura ferroviaria; il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 recante "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario"; il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, contenente "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus"; il decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112, contenente "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico"; il decreto legislativo 19 luglio 2015, n. 129, contenente "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne"; l'articolo 13, comma 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (cd. Destinazione Italia), come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di linee guida sugli aiuti di stato ad aeroporti e compagnie aeree; l'articolo 1, commi da 11-bis a 11-quater,



del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" in materia di diritti aeroportuali; l'articolo 10, comma 3, lettera n), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124" e l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

- VISTO** il "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità", approvato con delibera dell'Autorità n. 61/2016 del 23 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Pianta organica dell'Autorità approvata con delibera n. 82/2014 del 4 dicembre 2014;
- VISTO** il bilancio di previsione per l'anno 2017 approvato dal Consiglio dell'Autorità il 24 novembre 2016, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori, e preso atto, pertanto, del fabbisogno stimato per le spese di funzionamento dell'Autorità;
- CONSIDERATO** che la norma assoggetta all'obbligo di contribuzione i "*gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati*", dovendosi intendere tale locuzione comprensiva degli ambiti in cui può intervenire l'azione dell'Autorità tramite le funzioni e i poteri assegnati dall'ordinamento europeo e nazionale;
- CONSIDERATO** che l'Autorità ha improntato la propria azione al contenimento delle spese anche in attuazione delle misure legislative a riguardo (c.d. *spending review*);
- CONSIDERATO** che per l'anno 2017 è previsto un incremento dei costi di gestione dovuto alla conclusione delle procedure selettive e concorsuali per il completamento dell'organico;
- CONSIDERATO** che tale contributo costituisce per legge l'unica fonte di entrata dell'Autorità per far fronte ai suoi oneri di funzionamento;
- VISTA** la delibera n. 118 del 12 ottobre 2016 con la quale, in vista della determinazione annuale dell'entità e delle modalità di contribuzione a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in applicazione del riportato articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 201 del 2011, il documento concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2017 è stato sottoposto a consultazione pubblica, sino al 31 ottobre 2016, nonostante che le determinazioni in materia di contributo per il finanziamento dell'Autorità, in quanto attinenti alla sua organizzazione e al suo funzionamento, non ricadono nell'ambito dei procedimenti soggetti all'obbligo di consultazione;
- VISTE** le osservazioni pervenute sul citato schema di provvedimento posto in consultazione;

- 
- RITENUTE** accoglibili le istanze di semplificazione pervenute in materia di dichiarazioni da rendere in caso di scomputo di alcune voci dal fatturato rilevante;
- RITENUTO** in particolare, che non siano accoglibili le osservazioni pervenute volte ad escludere alcune categorie di soggetti, o quote di ricavi, dall'obbligo di contribuzione, in quanto comunque riferiti agli ambiti in cui può intervenire l'azione dell'Autorità tramite le funzioni e i poteri assegnati dall'ordinamento;
- RITENUTO** che non siano altresì accoglibili le osservazioni pervenute volte ad escludere la voce A5 del conto economico dal fatturato rilevante in quanto tale voce comprende anche contributi in conto esercizio ovvero proventi o plusvalenze da assimilare ai ricavi dell'attività principale;
- RITENUTO** che, in relazione alle osservazioni inerenti ai criteri per l'individuazione del fatturato rilevante, sia espressamente previsto lo scomputo dei contributi in conto impianti in modo da non ricomprendervi ricavi destinati agli investimenti, lo scomputo per attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità e per le attività svolte interamente all'estero;
- RITENUTO** che, in relazione alle osservazioni inerenti alla riduzione della soglia minima di esenzione dal contributo rispetto a quella precedentemente individuata, sia opportuno mantenere una soglia di esenzione per esigenze connesse all'economicità dell'azione amministrativa, con particolare riferimento all'applicazione del prelievo che, diversamente, riguarderebbe un numero elevato di società, anche con fatturato trascurabile rispetto all'entità del contributo da versare;
- RILEVATA** la necessità di garantire ai soggetti interessati un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile, assicurando, tra l'altro, il rispetto dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa nella definizione delle modalità di contribuzione, ferma comunque la necessità di ridurre al minimo gli adempimenti richiesti ai soggetti interessati, i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori;
- RITENUTO** di assoggettare a contribuzione i soggetti esercenti le seguenti attività che rientrano nelle competenze dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lett. b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
- a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali);
 - b) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
 - c) servizio taxi;
 - d) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
 - e) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
 - f) servizi di trasporto marittimo e costiero di passeggeri e/o merci;
 - g) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci per vie navigabili interne;
 - h) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci su strada;
 - i) servizi accessori alla gestione di infrastrutture di trasporto;



- j) servizi accessori al trasporto ferroviario, su strada, aereo, marittimo, costiero e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
- k) gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);
- l) servizi logistici e accessori ai settori dei trasporti;
- m) servizi di movimentazione merci relativi al trasporto ferroviario, su strada, marittimo, costiero e per vie navigabili interne.

RITENUTO

anche alla luce di quanto considerato nei precedenti alinea e attesa la necessità di assicurare la massima obiettività e trasparenza nell'applicazione del contributo, di:

- intendere il fatturato come l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- poter escludere dal totale dei ricavi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella presente delibera; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte interamente all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma – parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall' "equivalente incremento della tariffa di competenza" applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale;

RITENUTO

di dover considerare - per i soli soggetti operanti nel trasporto aereo di passeggeri e merci (i vettori aerei) ed al fine di evitare una diversità di trattamento tra le imprese italiane e quelle estere non soggette, in quanto tali, alle norme contabili italiane - il fatturato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della presente delibera relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono, per il trasporto passeggeri: (i) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al d.P.R. 633/72) – aliquota attualmente in vigore; (ii) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del d.P.R. 633/72; per il trasporto di merci: (i) trasporto rilevante ai fini iva nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota Iva del 22% - aliquota attualmente in vigore; (ii) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del d.P.R. 633/72. In tal modo le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all'estero,



avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia;

RITENUTO di prevedere che in caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio il contributo sia versato o dall'impresa consorziata o dal consorzio al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo;

RITENUTO di dover considerare - per i soli soggetti operanti nel trasporto di passeggeri e/o merci che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, ad esclusione delle imprese di cabotaggio - il fatturato come sopra indicato riparametrato in relazione al numero di passeggeri e/o merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano rispetto al numero totale di passeggeri e/o merci imbarcati e /o sbarcati risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera;

RITENUTO di dovere determinare, per assicurare il gettito complessivo necessario al fabbisogno stimato per l'anno 2017, l'aliquota nella misura dello 0,6 (zero virgola sei) per mille del fatturato, in misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge;

RITENUTO di stabilire per l'anno 2017 che il versamento non sia dovuto per importi contributivi - calcolati in base a quanto previsto dalla presente delibera - pari od inferiori alla soglia di € 3.000,00 (euro tremila/00), ritenuta congrua in ragione del principio di economicità dell'azione amministrativa inerente all'applicazione del prelievo;

RITENUTO di mantenere l'obbligo di dichiarazione in capo al solo legale rappresentante delle società tenute al versamento del contributo al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese, fermo restando il potere sanzionatorio dell'Autorità in caso di mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché qualora nella stessa siano riportati dati incompleti o non rispondenti al vero;

RITENUTO di prevedere espressamente che la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Su proposta del Segretario Generale

DELIBERA

Articolo 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lett. b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenuti al versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità i soggetti che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:
 - a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali);
 - b) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;



- c) servizio taxi;
 - d) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
 - e) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
 - f) servizi di trasporto marittimo e costiero di passeggeri e/o merci;
 - g) servizi di trasporto passeggeri e/o merci per vie navigabili interne;
 - h) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci su strada;
 - i) servizi accessori alla gestione di infrastrutture di trasporto;
 - j) servizi accessori al trasporto ferroviario, su strada, aereo, marittimo, costiero e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
 - k) gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);
 - l) servizi logistici e accessori ai settori dei trasporti;
 - m) servizi di movimentazione merci relativi al trasporto ferroviario, su strada, marittimo, costiero e per vie navigabili interne.
2. Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. ovvero sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.
3. Non sono tenuti alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2016. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1 gennaio 2017, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.

Articolo 2

Misura del contributo

1. Per l'anno 2017, l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti indicati all'articolo 1, è fissata nella misura dello 0,6 (zero virgola sei) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera.
2. Per fatturato deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
3. Dal totale dei ricavi potranno essere esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella presente delibera; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte interamente all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma – parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall' "equivalente incremento della tariffa di competenza" applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al



miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale.

4. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della presente delibera, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-*novies*, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 1 del d.P.R. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 2 del d.P.R. 633/1972. In tal modo le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all'estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia.
5. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato: a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale; b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci imbarcate e/o sbarcate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo della diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale.
Restano escluse dall'applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto. Come già sopra evidenziato, sono esclusi dal fatturato rilevante i ricavi conseguiti da attività svolte interamente all'estero (estero su estero).
6. In caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio, il contributo è versato o dall'impresa consorziata o dal consorzio al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo.
7. Il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori ad € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Articolo 3

Termini e modalità di versamento

1. Per l'anno 2017 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto a due terzi dell'importo entro e non oltre il 28 aprile 2017 e quanto al residuo entro e non oltre il 31 ottobre 2017. Le ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno pubblicizzate sul sito dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.



2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. E' fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito all'attività di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.

Articolo 4 Dichiarazione

1. Il legale rappresentante dei soggetti tenuti al versamento del contributo, entro il 28 aprile 2017, dichiara all'Autorità, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità, dando contestualmente notizia all'Autorità dell'avvenuto versamento.
2. La mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 5 Disposizioni finali

1. La presente delibera è sottoposta ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Una volta divenuta esecutiva, sarà pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.
2. Il Segretario Generale dell'Autorità effettua gli atti necessari per dare esecuzione alla presente delibera anche attraverso istruzioni tecniche da fornire agli operatori del settore dei trasporti per il versamento e la dichiarazione del contributo.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 24 novembre 2016

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi

CAMANZI ANDREA
AUTORITÀ DEI TRASPORTI
Presidente
25.11.2016 12:35:37 CET